



S. 28  
/ 14

P. S. S.

Il Tribunale di Milano  
PRIMA SEZIONE

in persona del giudice unico, Dott. Angela Bernardini

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 475 del ruolo generale per gli affari di volontaria  
giurisdizione dell'anno 2011 vertente

**TRA**

[redacted], elett. dom.to in Milano, v.le Regina Margherita 30, presso lo  
studio dell'avv. LIVIO NERI che la rappresenta e difende come da delega;

E

MINISTERO DELL'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER  
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la  
Prefettura di Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

**CONCLUSIONI**

h

Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, il Pubblico Ministero concludeva, come da atto del 29.1.2013, per il rigetto della domanda dell'attrice.

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisi

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente depositato il 19.1.2011 [redacted] nativa della Costa d'Avorio, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 22.11.2010 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Chiede la ricorrente in questa sede il riconoscimento della suddetta protezione, e dunque il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.51, ratificata dall'Italia con l. 722/54; o in subordine il riconoscimento della protezione ~~asiliaria ex art. 10~~ D.Lgs 251/2007; o ancora in subordine il riconoscimento del diritto all'asilo nel territorio nazionale ex art. 10 della Costituzione, ovvero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Osserva il Tribunale che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 annovera tra i rifugiati anche colui che *"temendo con ragione di essere perseguitato in ragione della razza, religione, nazionalità, dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo paese"*.

Su tale scorta si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).

La normativa nazionale con l'art. 7 del D. Lgs n. 251/07 ha specificato che gli *"atti di persecuzione"* devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un

conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l'art. 5 del D. Lgs n. 251/07 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il *diritto di protezione sussidiaria* in caso di danni gravi rappresentati da "condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte", "tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine", "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Infine, l'art. 19 del D.Lgs 286/98, cui fa riferimento l'art. 5 del decreto, a sua volta richiamato dall'art. 32, co. 1 let. b), l. n. 189/2002, e attualmente dall'art. 32 D. Lgs n. 25/08, attribuisce il diritto di protezione umanitaria, sotto forma del divieto di espulsione o di respingimento, allo straniero che nello Stato di destinazione possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

In ogni caso deve trattarsi di atti persecutori o rischi gravi che riguardano direttamente il richiedente non potendosi fare riferimento al solo contesto nazionale del paese di provenienza.

Ciò premesso, nel caso di specie l'attrice ha dichiarato dinanzi alla Commissione e in questa sede di aver lasciato il paese di origine a causa delle persecuzioni subite ad opera dei familiari del padre, morto nel 2009, familiari che l'avevano indotta con la forza, in occasione di un viaggio fatto presso gli stessi al fine di conoscerli, a sposare un uomo più anziano; questi aveva poi abusato di lei e tentato di sottoporla, d'accordo con gli zii paterni, alla pratica dell'infibulazione, cui la ricorrente era riuscita fortunatamente a sfuggire, quindi riparando in Guinea.

Anche in quello Stato, prosegue poi il suo racconto, i parenti paterni erano riusciti a intercettare, di qui la fuga in Italia con l'aiuto di un passatore e quello economico della madre, che aveva sempre cercato di proteggerla.

Il racconto predetto, come sopra ribadito durante l'interrogatorio libero, è risultato coerente, laddove marginali appaiono le contraddizioni, e le relative imprecisioni, evidenziate dalla Commissione, a fronte di una vicenda, quale narrata, carica di stress emotivo, costantemente rilevato dai terapeuti che hanno seguito e seguono tuttora la ricorrente nella specie. E La [redacted] autrici delle relazioni in atti.

Anche alle stesse la vicenda in esame è stata riportata in termini assolutamente analoghi; non solo, le predette operatrici hanno evidenziato il trauma a livello emotivo, prodotto sulla ricorrente dalla sua storia personale, nonché il suo costante tentativo di inserimento, conseguente all'assistenza terapeutica ricevuta e confermato dal teste escusso, responsabile della struttura che attualmente accoglie l'attrice.

h

Risulta dunque credibile quanto narrato dalla richiedente, essendo le sue dichiarazioni concordi e quindi attendibili, e trovando le stesse riscontro nelle relazioni dei terapeuti e, indirettamente, anche in quelle del teste che ne ha descritto la vicenda attuale.

Ora deve ritenersi che, avuto riguardo all'onere probatorio attenuato incombente sulla richiedente - così come esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07, la stessa abbia sufficientemente provato gli atti di persecuzione personale subiti, nonché l'attualità del pericolo in ipotesi di rientro, determinato dall'ambito familiare all'interno del quale si è generata la forma persecutoria.

Conseguentemente appaiono configurabili nei suoi confronti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato richiesto, laddove si profila attuale, in ipotesi di suo forzato rientro in patria, il pericolo del ripetersi degli atti persecutori in suo danno.

In tale contesto può, quindi, esserle riconosciuta la protezione internazionale oggetto della domanda principale.

Ogni altra questione resta assorbita.

Nulla viene disposto sulle spese, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dunque essendo irripetibili le relative spese nei confronti del Ministero resistente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara lo *status* di rifugiato politico della ricorrente;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.

Milano 27/2/2014.

Il giudice

dott. ANGELA BERNARDINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano,

7 MAR. 2014



IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO